

**PROF. RAFFAELE LENZI**

**NOTAIO**

Corso Roma, 20-int. 1 - 51016 Montecatini Terme (PT)  
Tel. 0572 92721 - Fax 0572 770184  
Via Pico della Mirandola 9 - 50132 Firenze (FI)  
Tel. 055 573855 - Fax 055 572434  
E-mail: raffaele.lenzi@notariato.it

Repertorio n. **72.242**

Raccolta n. **41.840**

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto (28) del mese di luglio alle ore quindici e cinque minuti in Pistoia e nei locali posti in Via del Can Bianco n. 13.-

Avanti a me **Prof. RAFFAELE LENZI, Notaio in Montecatini Terme** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il Signor:

- **VACCARO ANGELO**, commercialista, nato a Pistoia il 19 aprile 1956, residente in Pistoia, Via Vicinale San Biagio n. 9, codice fiscale dichiarato n. VCC NGL 56D19 G713F.-

Il Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**LE PROFESSIONI DI PISTOIA S.P.A.**", con sede in Pistoia, Via del Can Bianco n. 13, capitale sociale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia 00528340474; mi dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora è stata convocata l'assemblea dei soci della società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie e delibere consequenziali.-

E quindi il Comparsente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società e di redigerne il verbale relativo.-

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

- assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Signor Vaccaro Angelo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara:

- che sono rappresentati i soci:

\* **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**, con sede in Pistoia, codice fiscale n. 90042980475, portatore di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) rappresentata da numero 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; rappresentato da **VACCARO ANGELO**, presidente e legale rappresentante;

\* **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**, con sede in Pistoia, codice fiscale n. 80005870474, portatore di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) rappresentata da numero 600 (seicento) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; rappresentata da **BIANCONI MIRKO**, nato a Prato il 5 luglio 1978, legale rappresentante;

REGISTRATO A Pescia

UFFICIO REGISTRO

Il 09/08/2017

N° 2391 Serie 1T

ISCRITTO NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE

DI PISTOIA

il

numero 18910/2017

\* ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, con sede in Pistoia, codice fiscale n. 90001990473, portatore di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) rappresentata da numero 600 (seicento) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; rappresentata da CAGGIANO PAOLO, nato a Pistoia il 28 marzo 1968, presidente e legale rappresentante;

\* ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, con sede in Pistoia, codice fiscale n. 80011750470, portatore di una quota di capitale sociale pari a nominali Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) rappresentata da numero 600 (seicento) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; rappresentata da ORSI ANTONIO, nato a Buggiano il 28 febbraio 1946, presidente e legale rappresentante;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori Vaccaro Angelo, Presidente; Baldi Alessandro (ingegnere), Baldi Alessandro (architetto), Paganelli Paola, Marmora Franco, Ducci Elena e Perrozzi Romolo, consiglieri; assenti i Consiglieri Vallecchi Maria Paola, Landini Massimiliano e Pantera Cristina;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori Nardini Roberto, Presidente, e Chiccoli Mauro, Sindaco Effettivo; assente l'altro sindaco effettivo Cioni Letizia;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso trasmesso al domicilio dei soci e che gli intervenuti si sono tuttavia dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che le azioni dei soci sono state depositate, ai sensi di legge, in tempo utile, presso la sede sociale.-

Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea dei soci validamente costituita, per cui si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-

Il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.-

Il Presidente prendendo la parola sul punto posto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale alla normativa del Decreto Legislativo 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 ed illustra il nuovo testo di statuto sociale predisposto allo scopo ed in particolare le modifiche proposte.-

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche proposte e conseguentemente:

- di prendere atto del nuovo testo di statuto sociale come risulta modificato per effetto delle variazioni approvate, nella sua nuova redazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", debitamente approvato dal Componente e dal medesimo firmato con me Notaio, affinché sia depositato

nel Registro Imprese;

- di autorizzare l'Organo Amministrativo, qualora la società perdesse le caratteristiche di "società a controllo pubblico" di cui al D.Lgs. 175/2016, a ridepositare presso il Registro Imprese lo Statuto nel testo previgente che ritornerà in tal caso in vigore, essendo state apportate le suddette modifiche sul presupposto che la società ha la qualifica di società a controllo pubblico.-

Il Comparsente mi esonera dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.-

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore quindici e quindici minuti.-

Il presente atto viene letto da me notaio al Comparsente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano sei pagine, alle ore quindici e trentasei minuti viene sottoscritto il presente atto.-

F.TO ANGELO VACCARO

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-

**S T A T U T O**

**della società "LE PROFESSIONI DI PISTOIA S.P.A."**

**TITOLO 1° - Denominazione, Oggetto, Sede, Durata**

**ART. 1)** E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:

**"LE PROFESSIONI DI PISTOIA S.P.A.".-**

**ART. 2)** La società ha per oggetto la gestione di un complesso immobiliare, acquisito direttamente o tramite locazione finanziaria, oppure costruito o ristrutturato, oppure condotto in locazione o mediante altro titolo, da destinare in via prevalente alla sede, unica e centralizzata, di ordini, collegi e associazioni professionali in genere, nonché di enti e società rappresentative di attività economiche e sociali.-

Per raggiungere la finalità suindicata, la società potrà realizzare interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dalla normativa vigente.-

La società, può svolgere altresì tutte quelle attività di servizi attinenti alle funzioni professionali dei summenzionati ordini, collegi, associazioni, enti e società, e quindi l'assunzione, l'organizzazione e la gestione di servizi aziendali di natura tecnica, contabile, amministrativa, e culturale, nonché attività didattica e di formazione e qualificazione professionale.-

La società, nell'ambito delle suddette attività e compatibilmente con il perseguimento dell'oggetto, può prestare i propri servizi anche nei confronti di soggetti diversi da quelli cui è destinato l'immobile.-

La società potrà, inoltre, compiere tutti gli atti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, marchi ed invenzioni e altre opere dell'umano;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con aziende bancarie, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali o personali; l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma, avrà luogo esclusivamente nei limiti fissati dall'art. 11 del T.U., approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dai provvedimenti emanati in materia dal C.I.C.R. ai sensi del citato articolo;

- partecipare a consorzi;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per le obbligazioni assunte da terzi, comunque non nei confronti del pubblico, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in modo non prevalente;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2361 c.c., ed escludendo in ogni caso il collocamento di titoli;
- acquistare, vendere, assumere e concedere in locazione aziende o rami d'azienda inerenti la propria attività;
- svolgere attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di qualsivoglia attività finanziaria in senso tecnico, il tutto sempre nel rispetto delle norme del D.Lgs. 58 del 1998.-

**ART. 3)** La sede della società è posta nel Comune di Pistoia.-

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.-

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, nonché del revisore, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio, degli amministratori, dei sindaci, del revisore, comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.-

**ART. 4)** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). Tale termine, prima della scadenza e con l'osservanza delle disposizioni di legge, potrà essere prorogato dall'assemblea straordinaria.-

#### **TITOLO 2° - Capitale**

**ART. 5)** Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000 (trecentomila), diviso in numero 3.000 (tremila) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La delibera di aumento di capitale può prevedere la possibilità di effettuare conferimenti sia in denaro sia mediante beni in natura e crediti. Ai soci spetta il diritto di opzione sulle azioni e obbligazioni convertibili che si renderanno disponibili in tutti i casi di aumento di capitale.-

Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto ad un voto.-

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento sulle azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del

costituente.-

Esse sono trasferibili anche per atto tra vivi, purché in precedenza siano state offerte agli altri soci. Il socio intenzionato a cedere le azioni dovrà pertanto comunicare, a mezzo raccomandata A/R, la proposta di cessione con il prezzo e le condizioni relative a tutti gli altri soci, i quali potranno esercitare, anche parzialmente, il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione.-

Ove la prelazione venga esercitata da più soci le azioni da cedere saranno ripartite fra di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio che intende cedere le proprie azioni potrà offrirle in vendita a terzi, che siano di gradimento dell'assemblea dei soci, espresso con la maggioranza del capitale sociale, calcolata escludendo dal computo le azioni offerte in vendita. Tale gradimento dovrà essere concesso o negato, con adeguata motivazione, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata dal socio venditore a mezzo raccomandata A/R, contenente le generalità del terzo acquirente. Qualora il gradimento sia rifiutato l'assemblea dei soci dovrà proporre, entro novanta giorni dalla data del rifiuto, uno o più soggetti graditi che acquisti le azioni al prezzo e alle condizioni previste nella proposta inviata ai soci. Trascorso tale termine senza che l'assemblea dei soci abbia trovato uno o più acquirenti delle azioni, queste saranno liberamente trasferibili dal socio venditore.-

Sia in caso di esercizio della prelazione da parte dei soci, sia in caso di acquisto da parte del terzo segnalato dall'assemblea dei soci, il pagamento del prezzo è corrisposto al socio cedente in un periodo di due anni, con rate trimestrali posticipate di uguale importo, senza maturazione di interessi.-

**ART. 6)** I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, fruttiferi o meno di interessi, potranno essere effettuati a favore della società, anche non in proporzione alla quota posseduta, esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.-

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della società a fondo perduto o in conto capitale.-

### **TITOLO 3° - Assemblee, Amministrazione, Controllo**

**ART. 7)** Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i titolari delle azioni cui spetta il diritto di voto.-

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del

presente Statuto, obbligano tutti i soci.-

**ART. 8)** Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dall'organo amministrativo mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero sui quotidiani Il Tirreno o La Nazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso è da inviare anche a ciascun socio con il medesimo preavviso a mezzo raccomandata A/R. In deroga e a giudizio dell'organo amministrativo, è consentito convocare le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.-

L'avviso potrà essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e potrà essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione compreso il telefax, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento dello stesso nel termine sopra fissato.-

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza in seconda o ulteriore convocazione qualora la precedente adunanza non risulti legalmente costituita. Le assemblee possono essere tenute anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché localizzati nel territorio nazionale.-

In mancanza di dette formalità l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativo e di controllo. Valgono in questo caso le disposizioni dell'art. 2366, commi 4 e 5 del Codice Civile.-

**ART. 9)** Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona non amministratore o componente gli organi di controllo, né dipendente della società.-

**ART. 10)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In sua assenza l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.-

L'assemblea altresì nominerà un Segretario, anche non socio, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge.-

**ART. 11)** L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda, o ulteriore, convocazione delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentato.-

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda, o ulteriore, convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-

**ART. 12)** La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in presenza di esigenze motivate, da un Consiglio

di Amministrazione composto da tre a cinque membri, scelti anche tra non soci, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché, se ritenuto opportuno, un Vicepresidente, ai soli fini di sostituzione del Presidente nella rappresentanza della società in caso di assenza o di impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.-

In caso di scelta dell'organo amministrativo in forma collegiale, la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.-

L'assemblea ordinaria delibera sulla composizione dell'organo amministrativo, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-

Se verrà meno, per qualsivoglia ragione, uno o più amministratori, si potrà ricorrere all'istituto della cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 C.C.-

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, ai sensi di legge.-

**ART. 13)** Sino a contraria deliberazione dell'assemblea l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.-

**ART. 14)** L'organo di amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della società.-

L'organo di amministrazione ha pure la facoltà di nominare direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.-

**ART. 15)** Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, ma comunque nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o dal Consigliere Delegato, se nominato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta ovvero mediante fax o posta elettronica almeno tre giorni liberi prima, da inviarsi al domicilio di ciascun consigliere, nonché a ciascun componente del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.-

**ART. 16)** La rappresentanza legale della società e la firma sociale con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione spettano all'Amministratore Unico, o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice



Presidente nei limiti del precedente art. 12 e al Consigliere Delegato, se nominato, nei limiti del successivo art. 17, nell'ambito della delega.-

**ART. 17)** Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno soltanto dei suoi membri, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.-

**ART. 18)** Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed è attribuibile un compenso determinato dall'assemblea, fisso e/o in percentuale sugli utili conseguiti. Tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provveda direttamente l'assemblea.-

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.-

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.-

**ART. 19)** L'assemblea ordinaria, ai sensi di legge, nomina il Collegio Sindacale, composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; l'assemblea, nel nominare i sindaci, indica la figura del Presidente e determina il compenso loro spettante.

La nomina del collegio sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di controllo. -

Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2397 e 2409-bis comma 3 del Codice Civile.-

L'incarico di Revisione Legale dei Conti ad un Revisore Unico o ad una società di revisione è conferito dall'assemblea che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico. L'incarico di Revisione Legale dei Conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'incarico.-

**TITOLO 4° - Bilanci e utili**

**ART. 20)** L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio con le modalità e nei termini previsti dalla legge. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge -

**ART. 21)** Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) degli stessi per accantonamento a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni possedute da ciascuno, salvo che l'assemblea non deliberi il loro accantonamento parziale o totale a diversa destinazione.-

#### **TITOLO 5° - Scioglimento e liquidazione**

**ART. 22)** In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-

**ART. 23)** Per la risoluzione di tutte le controversie tra soci o tra soci e società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, ovvero nei loro confronti, aventi per oggetto l'interpretazione e l'applicazione dell'atto costitutivo, escluse quelle riguardanti diritti indisponibili o non compromettibili, le parti dovranno previamente instaurare un tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in cui si trova la sede della società.-

La Conciliazione avverrà secondo il Regolamento della Camera competente, che si intende richiamato integralmente, nonché nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 5/2003.-

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la soluzione delle dette controversie sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.-

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.-

Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune in cui è posta la sede sociale.-

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, quale amichevole compositore, secondo diritto e con piena libertà di forme, salvo il diritto di

contraddittorio.-

Il lodo emesso dal Collegio sarà inappellabile. Il Collegio deciderà a carico di chi porre le spese.-

Le parti si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione al lodo, come se ciò costituisse un'obbligazione da esse medesime assunta.-

**ART. 24)** Non potranno essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.-

F.TO ANGELO VACCARO

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.  
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.  
SI RILASCIA PER USO FISCALE.